

Proponente: 16.B
Proposta: 2018/1630
del 27/09/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1491
del 27/09/2018

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
GUARDASONI N. 27, 2° P, INT. 6 - REQUISITO REDDITUALE PER LA
PERMANENZA - SUPERAMENTO - DECADENZA
DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilina è assegnataria di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sito a R.E. in Via Guardasoni n. 27, 2° p., int. 6;
- la stessa presentava, l'1/2 u.s., una Dichiarazione Sostitutiva Unica (disciplinata dal d.lgs. 31.03.1998, n. 109 e succ. modif. e integr.), relativa ai redditi 2016, annualmente prescritta allo scopo di ridefinire il canone di locazione e di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali per la permanenza nell'ERP: la conseguente attestazione rilasciata dall'INPS evidenziava un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) superiore a quello massimo ammesso dalla direttiva della Reg. E.-R. per la permanenza in alloggi di ERP (delib. Giunta regionale 13 giugno 2016 n. 894, in ottemperanza al dettato dell'art. 15, comma 2, della l.r. ERP n. 24/2001), che è di € 24.016,00; nel caso specifico, invece, il valore dell'**ISEE** indicato è di € **24.367,40**;

considerato che:

- questo Ufficio Casa, con nota del 6/8 u.s. – ricevuta il giorno 27 successivo - contestava la circostanza all'inquilina, informandola altresì in ordine al funzionario referente dell'Ufficio; entro i 30 gg. assegnati per integrare il contraddittorio, l'inquilina non produceva documentazione idonea a confutare le predette circostanze, cosicché l'Uff. Casa ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" (cfr. l.r. ERP n. 24/2001, art. 30, 2° comma. 1ª parte);

vista la l.r. sull'ERP 8 agosto 2001 n. 24 (e succ. modif. e integr.) e, in particolare, l'art. 30, comma 1, lett. f, e comma 2, lett. b,

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito a Reggio Emilia in Via Guardasoni n. 27, 2° p., int. 6;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio dell'alloggio entro 365 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30, l.r. succitata - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnataria e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della l.r. succitata - è dovuto all'ente gestore il pagamento del canone di locazione maggiorato;
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del reg. com. ERP (delib. Cons. comun. n. 110 del 06-06-2016, all. A) l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – *su istanza dell'interessata* e **limitatamente al rilascio** dell'alloggio – qualora nel nucleo assegnatario vi siano persone seguite dai Servizi sociali, con gravi problematiche di tipo socio-sanitario;
- ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 l.r. cit., il Comune, su istanza dell'interessata, revoca il provvedimento di decadenza qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato nel limite per la permanenza, a seguito del venir meno degli *eventuali e documentati fattori straordinari* che ne avevano prodotto il superamento; non è considerato *fattore straordinario* la fuoruscita di un componente del nucleo successivamente alla dichiarazione di decadenza;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.